

A3612
30.06.2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Ufficio Cancelleria Penale
Dott. Sergio Umbriano
Via Nicolò Arnaldi, 19 Tivoli
0774451775

Pec: dibattimento.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

Al PM - Sede-

Al C.O.A. di Tivoli
Alla Camera penale di Tivoli

Oggetto: Rinvio udienza del 30 giugno 2020.

Si trasmette il decreto del Giudice, dott. Sergio UMBRIANO, che differisce al 21/7/2020 e al 17/9/2021 secondo le indicate modalità, la trattazione dei processi già previsti per il 30/6/2020.

Si ringrazia.

Tivoli, 30/6/2020.



D'Ordine del Giudice
Il Cancelliere
Dott. Franco COLONE

TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL' UDIENZA MONOCRATICA DEL
30.6.2020

Il Giudice,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del d.l. 18/2020 «Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie», «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»;
- ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del d.l. 18/2020 «Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»;
- ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.l. 18/2020 «Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020»;
- in attuazione delle norme sopra richiamate, con decreto n. 15 del 27 aprile 2020, il Presidente del Tribunale ha previsto il rinvio d'ufficio fuori udienza di tutti i procedimenti penali fissati tra il 11 maggio ed il 30 giugno 2020, ad eccezione dei seguenti procedimenti, che saranno invece oggetto di trattazione:
 - «procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive»;
 - «a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza»;
 - «a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti»;

- «procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto»;
- ad integrazione delle disposizioni dirigenziali sopra riportate, il Presidente del Tribunale, con decreto n. 21 del 9 giugno 2020, nel confermare il rinvio d'ufficio fuori udienza di tutti i procedimenti penali fissati tra il 11 maggio ed il 30 giugno 2020, nonché le ipotesi di trattazione in deroga previamente richiamate, ha stabilito che dal 22 giugno 2020 saranno altresì oggetto di trattazione:
 - «a prescindere da richieste di parte, tutti i procedimenti fissati in dibattimento per la sola discussione o per la declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato»;
 - «tutte le udienze nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p. e negli incidenti di esecuzione a carico di persone detenute»;
- rilevato che i procedimenti fissati per l'udienza monocratica del 30.6.2020 non rientrano tra le ipotesi eccezionali di cui il decreto presidenziale prevede la trattazione nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020, fatte salve le eccezioni precisate nella parte dispositiva;
- considerato che, pertanto, i procedimenti in questione devono essere differiti ad altra data con decreto emesso fuori udienza ai sensi dell'art. 465 c.p.p.;
- ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali monocratici, gravati da una pendenza media di oltre 1200 affari
- osservato che, in base alla ridefinizione della programmazione delle udienze per fronteggiare il noto contesto emergenziale, la data del 30.6.2020 non risulta tra quelle ordinarie calendarizzate per l'attività di udienza.

P.Q.M.

Dispone il rinvio dei soli processi di seguito indicati all'udienza del 21.7.2020 secondo gli orari sotto elencati:

- imputato F. [REDACTED] (RG Dib. 670/17) ore 11:00
- imputato C. [REDACTED] (RG Dib. 1503/15) ore 11:00
- imputato D. [REDACTED] (RG Dib. 1257/15) ore 11:30
- imputato B. [REDACTED] (RG Dib. 1198/19) ore 12:00
- imputato D. S. [REDACTED] (RG Dib. 1081/20) ore 13:00

Dispone il rinvio di tutti gli altri processi iscritti sul ruolo dell'udienza del 30.6.2020, per gli stessi incombenti, alla data del 17.9.2021, autorizzando le parti alla citazione dei testi di cui è stato rinviato l'esame, con sospensione dei termini di prescrizione nei limiti di legge.

Con riferimento al processo a carico dell'imputato L. [REDACTED] (RG Dib. 889/17) si autorizza per l'udienza del 17.9.2021, diversamente da quanto indicato nell'ultimo verbale di udienza, la citazione dei testi indicati dalla difesa diversi da quelli già esaminati.

Dispone la revoca dell'ordine di traduzione dell'imputato C. [redacted], detenuto per altra causa, con riferimento al processo RG Dib. 917/19, e ne ordina la traduzione, ove ancora ristretto, all'udienza del 17.9.2021.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di copia del decreto di citazione a giudizio, unitamente al presente decreto, all'imputato S. [redacted] presso il domicilio eletto (RG Dib. 1068/20), e al suo difensore, nonché all'imputata G. [redacted] H. [redacted] presso il difensore di ufficio, a mezzo PEC, per irreperibilità al domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

Ordina la notifica del decreto di citazione a giudizio e del presente decreto di rinvio nelle mani proprie dell'imputato B. [redacted] (RG Dib 1027/19).

Ordina la notifica del decreto di citazione a giudizio e del presente decreto di rinvio alle persone offese non assistite da difensore S. [redacted] (RG Dib. 1077/20) e C. [redacted] (RG Dib. 1083/20) con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ai sensi degli artt. 149 e ss. c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la immediata comunicazione del presente decreto al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 30 giugno 2020


Il Giudice
Sergio Umbriano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TIVOLI, 30-6-2020

Il Cancelliere
Dott. Franco COLONE